



ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI onlus

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO E.N.P.A.

Testo approvato dal Consiglio Nazionale Enpa il 19 giugno 2010
e ratificato dall'Assemblea Generale dei Soci il 20 giugno 2010

PREMESSA NON NORMATIVA

Il presente regolamento contiene le norme che devono seguire coloro che intendono prestare la propria attività di volontariato presso le Sezioni Enpa o presso le strutture di proprietà o gestite da Enpa Onlus.

Al fine di regolamentare tutta l'attività nel suo insieme è indispensabile chiarire che con il termine "volontariato" non si può intendere qualcosa di estemporaneo, saltuario e improvvisato, dato che il volontario si inserisce in una struttura che per ben funzionare e, quindi, per garantire il benessere degli animali ospitati, deve eseguire procedure consolidate, effettuare operazioni e lavori con cadenze precise ed in funzione di esigenze specifiche, collaborare con il gruppo di coloro che già operano in modo continuativo presso l'Enpa.

Si precisa che il presente Regolamento è stato redatto secondo i principi contenuti nella Legge quadro sul volontariato (Legge 11 agosto 1991, n.266) e che pertanto, per quanto non indicato nel presente Regolamento, occorre fare riferimento alle previsioni della citata legge.

Requisito fondamentale e imprescindibile per fare attività di volontariato in Enpa è essere socio, in regola con il pagamento della quota sociale.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1.1 Struttura E' l'insieme di mezzi e persone sotto la direzione di un responsabile finalizzata all'assistenza degli animali abbandonati e alla protezione degli animali in genere.

A tal fine ci si riferisce ad una struttura intendendo un canile, un gattile, un ambulatorio o qualsiasi altra attività svolta in luogo a tal fine adibito o mediante attività di promozione delle stesse.

1.2 Qualifica Alla qualifica di volontario della struttura ENPA viene attribuita la funzione specifica di operatore o di collaboratore o di assistente veterinario. Il volontario presta l'attività affidata per libera scelta a titolo gratuito e secondo la propria disponibilità di tempo, impegnandosi a seguire le direttive impartite dal responsabile della struttura e secondo il presente regolamento. Il volontario, per l'attività che svolge, non è legato a Enpa con i vincoli del lavoro subordinato. Si diviene volontario della struttura ENPA (canile, gattile, ambulatorio, ecc..) solo dopo un colloquio sostenuto con il responsabile. Un secondo colloquio con il Direttore Sanitario è obbligatorio al fine di assumere la qualifica di assistente veterinario.

1.3 Operatore E' la persona che presta la propria opera nelle operazioni interne alla Sezione (attività di centralino, consulenza ai cittadini, pulizia e accudimento degli animali ricoverati e delle strutture interne) e nei servizi esterni di controllo e soccorso ad animali.

1.4 Collaboratore E' colui/colei che presta la propria opera esclusivamente per operazioni interne alla struttura (attività di centralino, consulenza ai cittadini, attività di gestione animali presso il canile).

1.5 Assistente veterinario Il volontario che intenda operare presso il canile in qualità di assistente veterinario dovrà svolgere, prima di essere ammesso a tale attività, un periodo di tirocinio di quattro settimane in qualità di collaboratore. Successivamente, potrà assumere la qualifica di assistente a giudizio e a disposizione del Direttore Sanitario. L'assistente presta la propria opera nelle operazioni interne all'attività del canile: attività di centralino, assistenza al veterinario, pulizia e accudimento degli animali ricoverati e delle altre strutture interne.

1.6 L'operatore e il collaboratore, dopo almeno due anni di attività continuativa e con una sufficiente padronanza del lavoro, su propria richiesta ed a giudizio del responsabile, potrà svolgere eventuali attività complementari predisposte dalla struttura con la qualifica di ausiliario.

ARTICOLO 2 - REQUISITI

2.1 Costituiscono requisiti indispensabili per essere volontari con la qualifica di operatore, collaboratore, assistente veterinario o ausiliario essere maggiorenni. Limitatamente ai soci giovanili nell'età compresa fra i 16 e i 18 anni è possibile svolgere attività di volontariato in supporto ai banchetti di propaganda e altre piccole mansioni di tipo divulgativo. Essere soci Enpa, iscritti all'Albo soci della Sezione nella quale si presta opera di volontariato, in regola con il versamento della quota sociale annuale. Non è categoricamente consentito svolgere attività di volontariato se non si possiede la qualità di socio.

2.2. La perdita di uno dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata sospensione dall'attività.

ARTICOLO 3 - PERIODO DI PROVA

3.1 Ogni volontario deve considerarsi sottoposto ad un periodo di prova, fissato in non meno di 90 giorni, dalla data del primo turno effettuato nella struttura. Durante il suddetto periodo, il volontario sarà affiancato da un volontario anziano nominato dai responsabili della struttura, che provvederà alla sua formazione.

3.2 Al volontario sarà consegnato un manuale informativo sulle misure di igiene sicurezza del lavoro che farà parte dell'attività formativa organizzata dalla struttura durante il periodo di prova.

3.3 Al termine di ogni corso, che ENPA dovesse promuovere e a cui il volontario è tenuto a partecipare, ogni volontario potrà essere chiamato a sostenere un esame, il cui superamento è condizione indispensabile per il conseguimento della qualifica di operatore o collaboratore volontario effettivo. In particolare tutti i volontari effettivi saranno sottoposti un test di verifica dell'apprendimento in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3.4 Durante il periodo di prova il volontario dovrà provvedere a proprie spese (salvo diversa indicazione della struttura territoriale) alla dotazione del proprio vestiario ed in particolare dei DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari allo svolgimento della propria attività.

ARTICOLO 4- TURNI E PRESENZE

4.1 La suddivisione dei turni deve essere stabilita da ogni singola struttura ed è parte integrante del presente regolamento.

4.2 E' possibile prevedere la partecipazione a riunioni periodiche, ad eventuali corsi di formazione e aggiornamento dell'attività prestata.

ARTICOLO 5 - ASSENZE, SOSTITUZIONI E SOSPENSIONI.

5.1 Il volontario che effettui due assenze consecutive ingiustificate sarà sospeso dall'attività nell'attesa di ridefinire il suo impegno presso la struttura, oppure dimissionato nel caso non possa essere più in grado di mantenere gli impegni assunti.

5.2 Il volontario, solo nel caso non riesca ad assicurare la propria presenza ad un turno, deve provvedere personalmente alla propria sostituzione, concordando il cambio con altro volontario e comunicandolo ai responsabili preventivamente.

Il cambio deve comunque essere operato in base alle regole fissate per le sostituzioni.

5.3 Il volontario può chiedere un periodo di assenza pari a 6 turni ordinari e 2 riunioni e ad un periodo di sospensione dall'attività della durata massima di 12 settimane.

5.4 Nel corso dell'anno ogni volontario avrà quindi la possibilità di assentarsi per un massimo di 18 turni o settimane.

5.5 La comunicazione dell'assenza per i turni ordinari o la richiesta di sospensione dall'attività dovrà essere motivata per iscritto, e inoltrata al responsabile della struttura almeno quindici giorni prima della data d'inizio dei turni o del suddetto periodo. Tutto ciò per meglio organizzare i servizi che la struttura eroga.

5.6 Nella richiesta di sospensione dall'attività è necessario specificare da quale attività si chiede di essere esentati (sospensione dal attività totale, solo turno prescelto e riunioni, turni extra, ecc..)

5.7 Il periodo di sospensione dall'attività potrà essere prolungato, in via eccezionale e per un periodo massimo di ulteriori dodici settimane, solo per gravi motivi personali o familiari del richiedente.

5.8 Il volontario che non riprende attività al termine della sospensione richiesta sarà considerato a tutti gli effetti dimissionario.

ARTICOLO 6 - TESSERINO DI RICONOSCIMENTO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

6.1 Al termine del periodo di prova ad ogni volontario verranno consegnati un tesserino di riconoscimento e i DPI (dispositivi di protezione individuale). Il tesserino deve essere sempre esposto durante l'attività.

6.2 I DPI devono essere utilizzati sempre durante l'attività svolta all'interno della struttura e secondo le istruzioni ricevute durante il periodo di formazione.

6.3 Il volontario è tenuto a denunciare lo smarrimento di tesserino o altro materiale avuto in dotazione e a segnalare qualsiasi anomalia nell'uso di attrezzature e DPI ricevuti in dotazione.

6.4 In caso di cessazione dell'attività di volontariato, i volontari si impegnano a restituire entro quindici giorni dalla richiesta, anche verbale, il tesserino di riconoscimento, i DPI ricevuti e quant'altro fornito.

6.5 Il volontario è responsabile dei materiali, compresi i DPI, che gli sono stati affidati per lo svolgimento dell'attività e, in caso di perdita o danneggiamento, specie se dovuta a negligenza, è tenuto a rifondere il danno provocato.

6.6 Il volontario non può asportare, nemmeno temporaneamente, alcun materiale dalla struttura, salvo preventiva autorizzazione del responsabile.

6.7 Tutto il materiale in uso al volontario e fornito dalla struttura resta di esclusiva proprietà dell'ENPA e dovrà essere riconsegnato dietro semplice richiesta.

6.8 Il volontario è tenuto a mantenere i mezzi, le attrezzature, i DPI, in dotazione con la massima cura occupandosi anche del loro riordino e della pulizia. Il volontario è personalmente responsabile dei danni procurati a cose e/o persone durante lo svolgimento dell'attività. Il volontario non può apportare di propria iniziativa modifiche ai materiali, ai mezzi e ai DPI consegnati.

ARTICOLO 7 – CONDUZIONE DI AUTOMEZZI

7.1 L'utilizzo degli automezzi è consentito ai soli operatori ed al personale della struttura previo accertamento dell'idoneità alla guida e successiva autorizzazione del responsabile.

7.2 E' vietato far accedere e/o trasportare terzi come passeggeri.

ARTICOLO 8 - NORME DI COMPORTAMENTO

8.1 Il personale volontario è tenuto a comportarsi sempre educatamente con i cittadini e con i colleghi e, in caso non disponga degli indumenti di attività, deve comunque essere vestito con abiti puliti e decorosi.

8.2 Il volontario s'impegna a non divulgare notizie o fatti di quali sia venuto a conoscenza per attività o nelle riunioni, specie se da questi possono sorgere pregiudizi per la struttura, per lo svolgimento di attività in atto od essere in contrasto con la vigente normativa posta a tutela della privacy.

8.3 L'affido temporaneo di animali in cura o comunque presenti presso la struttura deve essere sempre autorizzato, in via preventiva, dal veterinario o dal responsabile, senza eccezione alcuna.

8.4 Il volontario che nello svolgimento dell'attività riscontri carenze o altri motivi che possano pregiudicare la propria permanenza in attività deve tempestivamente segnalarle ai responsabili. Il volontario potrà in ogni momento, compatibilmente alle esigenze, rivolgersi al responsabile per sottoporli problemi relativi all'attività e eventuali altre segnalazioni.

ARTICOLO 9 – SALUTE E SICUREZZA

9.1 Ogni volontario è tenuto a prendersi cura della propria salute, della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di svolgimento della propria attività.

9.2 I volontari devono in particolare:

- a) contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal responsabile della struttura ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza in dotazione;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione (DPI) messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al responsabile della struttura le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al responsabile della struttura;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri volontari o lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento in materia di sicurezza organizzati dal responsabile della struttura;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.

ARTICOLO 10 - COPERTURA ASSICURATIVA E RISCHI

10.1 Il volontario che presta la propria opera presso la struttura è tenuto ad avere una copertura assicurativa, già a partire dal periodo di prova.

10.2 Sarà a discrezione del volontario stipulare autonomamente un'assicurazione (in questo caso dovrà fornire copia della polizza al responsabile della struttura), oppure usufruire, dietro versamento delle somme annualmente stabilite, dell'assicurazione dell'Enpa. In via discrezionale può essere facoltà della Sezione farsi carico dei costi di assicurazione. In ogni caso il volontario è tenuto ad avere un comportamento responsabile e a non esporsi ad inutili rischi o pericoli.

10.3 L'operatore o il collaboratore sollevano sin d'ora l'Enpa da eventuali responsabilità in merito a incidenti che dovessero occorrere loro durante lo svolgimento dei servizi. Il volontario è civilmente e penalmente responsabile di ogni e qualsiasi danno causato ad animali, persone e cose durante lo svolgimento dell'attività. L'eventuale responsabilità penale derivante da azioni compiute dal volontario resta comunque in capo allo stesso, ai sensi della vigente normativa in materia.

ARTICOLO 11 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

11.1 In caso di ripetute mancanze nell'attività, di violazioni al presente regolamento o di comportamenti che siano causa di gravi problemi per la struttura e per i colleghi, il volontario può essere immediatamente sospeso dall'attività.

11.2 La sospensione è obbligatoria nel caso di inosservanza di normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

11.3 La valutazione sulla violazione è effettuata dal responsabile congiuntamente con i responsabili dei settori interessati.

11.4 Il volontario sospeso dall'attività potrà presentare ricorso scritto avverso tale provvedimento al Consiglio Direttivo della Sezione che la esaminerà nella prima riunione utile. In attesa della decisione del Consiglio il volontario non potrà comunque prestare attività e dovrà restituire il tutto materiale ricevuto in dotazione.

ARTICOLO 12 - INFORMATIVE

12.1 Il volontario dovrà sottoscrivere copia del presente regolamento per presa visione dello stesso e di accettarlo integralmente e senza alcuna riserva.

12.2 IL volontario dovrà, in base al D.Lgs 196/2003 autorizzare ENPA a inserire i suoi dati personali e quanti altri contenuti nella domanda e negli allegati nella propria banca dati, anche se gestita da terzi, per usi esclusivi della sezione di appartenenza, che garantisce la sicurezza e la diligente custodia degli stessi. Il Presidente della Sezione è il responsabile del trattamento e della sicurezza dei dati ed il sottoscrittore del presente modulo potrà richiederne la totale cancellazione dalla banca dati. La richiesta di cancellazione dei dati comporterà la decadenza dall'attività.

12.3 Al volontario sarà consegnato il libretto informativo sui principali fattori di rischio presenti all'interno dell'attività da svolgere nella struttura prescelta, del quale dovrà attestare la ricezione e la lettura in ogni sua parte.

ALLEGATO: MODULO DI CONDIVISIONE

Il/La sottoscritto/a _____ dichiaro di avere preso visione del regolamento dei volontari adottato dalla struttura di _____, di accettarlo integralmente e senza alcuna riserva.

In base al D.Lgs 196/2003 autorizzo l'ENPA a inserire i miei dati personali e quanti altri contenuti nella domanda e negli allegati nella propria banca dati, anche se gestita da terzi, per usi esclusivi della sezione di _____, che garantisce la sicurezza e la diligente custodia degli stessi. Il Presidente della Sezione è il responsabile del trattamento e della sicurezza dei dati ed il sottoscrittore del presente modulo potrà richiederne la totale cancellazione dalla banca dati. La richiesta di cancellazione dei dati comporterà la decadenza dall'attività.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto contestualmente il libretto informativo sui principali fattori di rischi presenti all'interno dell'attività da svolgere nella struttura di _____ e di averlo letto in ogni sua parte.